



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 13 marzo 2024 in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Popoli (PE)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di*

*armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 maggio 2023, n. 6/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione del 2 agosto 2023 n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 20 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza n. 11 del 12 marzo 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi;

**FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sul rendiconto 2021 e 2022 del Comune di Popoli, (4717 abitanti), acquisiti mediante il sistema Limefit rispettivamente in data 23 dicembre 2022 (prot. n. 5528) e in data 30 ottobre 2023 (prot. n. 5044).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità e dei pagamenti, all'andamento dei residui e ai debiti fuori bilancio.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli

enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

## **2. Equilibri di bilancio.**

Il rendiconto relativo all'esercizio 2021 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale del 26 maggio 2022 n. 18, oltre il termine ordinario del 30 aprile 2022. Il rendiconto relativo all'esercizio 2022 è stato approvato con delibera del 17 maggio 2023 n. 18, anch'esso oltre il termine previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il

risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	505.216,24	445.505,16	950.721,40
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	281.200,34	0,00	281.200,34
Risorse vincolate nel bilancio (-)	39.552,35	427.534,43	467.086,78
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	184.463,55	17.970,73	202.434,28
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	53.422,55	0,00	53.422,55
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	131.041,00	17.970,73	149.011,73

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e sui dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza per l'esercizio 2021 positivo (W1 euro 950.721,40), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 505.216,24 (O1), quello di parte capitale pari a euro 445.505,16 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 505.216,24) deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato, alla quota di disavanzo da riaccertamento straordinario applicata all'esercizio, alla quota capitale di ammortamento dei mutui e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro 131.041,00, è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 184.463,55 (O2) e l'incremento

degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro 53.422,55).

Considerando che i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3) sono entrambi positivi e pari a euro 17.970,73 si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 202.434,28 e W3 Equilibrio complessivo pari euro 149.011,73.

Nell'esercizio 2022 si registrano i seguenti valori:

Equilibrio complessivo. Esercizio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	447.990,23	6.133.268,44	6.581.258,67
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio (-)	218.055,62	0,00	218.055,62
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	6.142.154,61	6.142.154,61
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	229.934,61	-8.886,17	221.048,44
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	221.934,61	-8.886,17	213.048,44

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e sui dati BDAP.

Dall'analisi dei dati contenuti nelle succitate tabelle, si rileva un miglioramento rispetto all'esercizio precedente dell'equilibrio di parte corrente in tutte e tre le sue componenti, mentre si riscontra un valore negativo nella gestione della parte capitale.

L'equilibrio di parte corrente (O1) è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 93.691,73.

Anche per l'esercizio 2022, i saldi di riferimento risultano tutti e tre positivi; in particolare si rileva un forte incremento rispetto all'esercizio precedente, del risultato di competenza (W1), che passa da euro 950.721,40 nel 2021 ad euro 6.581.258,67 nel 2022 legato principalmente ad un aumento delle entrate in conto capitale accertate sul titolo quarto e delle relative spese impegnate sul titolo secondo.

Per quanto riguarda infine il calcolo degli equilibri si ricorda che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire il Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura

integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In tutti gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione contenuta all'art. 1, comma 821, della l. 145 del 2018, in quanto il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire in entrambi gli esercizi, un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, assicurando l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

Come attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l'Ente, in merito all'aumento della spesa causato dalla crisi energetica, ha quantificato le maggiori spese sostenute impegnandole a valere sul contributo straordinario; tuttavia, per la loro copertura, non è stato necessario utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire, le risorse derivanti dalle sanzioni in materia di codice della strada o l'avanzo libero.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell'ultimo triennio.

### **3. Risultato di amministrazione e sua composizione.**

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio 2021 e 2022.

Risultato di amministrazione 2021/2022

	Gestione 2021			Gestione 2022		
	residui	Competenza	totale	residui	Competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			1.165.962,24			3.222.322,84
Riscossioni	3.484.781,48	13.799.019,03	17.283.800,51	1.876.013,14	19.612.015,10	21.488.028,24
Pagamenti	3.129.006,94	12.098.432,97	15.227.439,91	2.406.115,52	15.846.883,77	18.252.999,29
saldo di cassa al 31/12			3.222.322,84			6.457.351,79
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			3.222.322,84			6.457.351,79
Residui attivi	1.500.302,97	2.203.435,74	3.703.738,71	1.640.117,80	14.195.932,92	15.836.050,72
Residui passivi	1.701.544,02	3.150.042,13	4.851.586,15	2.339.031,88	8.156.381,62	10.495.413,50
FPV spesa corrente			20.272,60			1.919,95
FPV spesa conto capitale			542.286,83			3.877.755,17
Risultato di amministrazione al 31/12			1.511.915,97			7.918.313,89

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e sui dati BDAP.

Nel corso del 2022, rispetto all'esercizio precedente, si registra un incremento delle riscossioni rispetto ai pagamenti, accompagnato da un aumento del differenziale tra residui attivi e passivi che, nonostante un significativo incremento del fondo pluriennale vincolato, porta nel complesso, a una crescita del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente.

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione la situazione è di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

	2021	2022
Risultato di amministrazione	1.511.915,97	7.918.313,89
Accantonamenti	989.367,33	1.215.422,95
Vincoli	521.226,16	6.569.689,04
parte destinata agli investimenti	0,00	58.050,00
Risultato di amministrazione parte disponibile	1.322,48	75.151,90

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e sui dati BDAP.

La quasi totalità dei vincoli gravanti sul risultato di amministrazione 2022 (6.551.232,11 euro) deriva da trasferimenti.

La parte accantonata risulta così composta:

	2021	2022
FCDE	909.732,49	1.048.292,35
Fondo Contenzioso	0,00	10.000,00
Accantonamento per indennità fine mandato Sindaco	238,00	1.457,95
Accantonamento per Fondo garanzia crediti commerciali (FGDC)	79.396,84	155.672,65

Totale	989.367,33	1.215.422,95
--------	------------	--------------

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP e sulle relazioni dell'Organo di revisione.

In entrambi gli esercizi l'importo del FCDE risulta pari al 53 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2022, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 1.010.067) è pari al 74 per cento dei residui mantenuti (euro 1.362.247), di cui euro 387.170 relativi alla competenza ed euro 975.077 relativi ad esercizi precedenti.

Nel Titolo 3 l'importo accantonato (euro 38.226) è pari al 6 per cento dei residui mantenuti (euro 597.920) di cui euro 387.324 relativi alla competenza ed euro 210.596 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per euro 37.982 alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e per euro 243,51 alla Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti."

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'88 per cento e al 69 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, pari al 65 e al 71 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 12 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

Per gli ulteriori accantonamenti (indennità fine mandato Sindaco, Fondo contenzioso), l'Organo di revisione ne ha verificato la congruità rispetto alle passività potenziali probabili.

L'Ente, inoltre, ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione per il 2022, il fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto, in base a quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, non ha rispettato il parametro relativo alla contrazione dello *stock* del debito commerciale residuo scaduto e non pagato per il periodo di riferimento (2020-2021) e i termini prescritti dalla normativa in riferimento all'indicatore annuale dei tempi di pagamento per l'esercizio 2021. La percentuale per la sua quantificazione è stata calcolata secondo i criteri fissati dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge n. 145 del

2018 ed il relativo accantonamento risulta pari ad euro 76.275,81, che si va a sommare all'importo calcolato nell'esercizio 2021, pari ad euro 79.396,84, per un importo totale di euro 155.672,65.

Per quanto riguarda i Fondi Covid, il Revisore, nel questionario dichiara che l'Ente ha trasmesso alla RGS, entro i termini previsti, la certificazione sulla perdita di gettito 2021-2022 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19. In base ai dati reperiti nel sistema BDAP, risulta che l'Ente, al termine dell'esercizio 2022, ha totalmente utilizzato le somme vincolate relativamente al fondo funzioni fondamentali.

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio, allo scopo di conseguire un totale parte disponibile pari o prossima allo zero e, quindi, in misura tale da non far emergere un eventuale disavanzo di amministrazione. Un siffatto comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

#### **4. Gestione della liquidità**

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

	2021	2022
Fondo di cassa	3.222.322,82	6.457.351,70
Di cui fondi vincolati	3.342.090,06	6.207.439,70

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati dalle relazioni dell'Organo di revisione.

Nell'esercizio 2021 la quota vincolata della cassa, utilizzata ai sensi dell'art.195 del Tuel, non è stata reintegrata entro il 31 dicembre dello stesso anno. La quota vincolata utilizzata nell'esercizio 2022 è stata, invece, regolarmente ricostituita entro la scadenza dell'anno.

A tale proposito, si ricorda che i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del Tuel (decreto legislativo n. 267/2000); detto importo, per il periodo 2020-2025 (cfr. art. 1, comma 555, della legge n. 160/2019), è pari ai cinque dodicesimi (in luogo dell'ordinario valore dei tre dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ed afferenti ai primi tre titoli delle entrate.

I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti, venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, del Tuel).

A tale proposito si raccomanda di monitorare attentamente la gestione di cassa al fine di scongiurare il rischio che tali tensioni di cassa possano pregiudicare gli equilibri dinamici di bilancio e la corretta copertura delle spese con le entrate proprie dell'Ente.

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 – nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

## 5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e 2022.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2022

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	329.045,36	140.376,97	163.007,05	157.863,71	184.783,91	387.169,59	1.362.246,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	4.350,00	88.556,90	122.215,97	249.459,33	464.582,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	1.464,53	2.047,43	51.821,78	155.262,41	387.323,44	597.919,59

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	174.406,83	0,00	23.794,37	1.547,10	0,00	13.171.980,56	13.371.728,86
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.176,98	8.099,83	8.064,28	8.232,39	0,00	0,00	39.573,48
<b>Totale Residui attivi</b>	<b>518.629,17</b>	<b>149.941,33</b>	<b>201.263,13</b>	<b>308.021,88</b>	<b>462.262,29</b>	<b>14.195.932,92</b>	<b>15.836.050,72</b>
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	2.136,01	7.318,32	11.129,50	24.713,73	769.125,35	814.422,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	473.486,47	50.706,25	59.460,92	0,00	1.655.373,36	7.360.297,01	9.599.324,01
Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro	17.513,76	9.750,27	8.998,97	18.444,32	0,00	26.959,26	81.666,58
<b>Totale Residui passivi</b>	<b>491.000,23</b>	<b>62.592,53</b>	<b>75.778,21</b>	<b>29.573,82</b>	<b>1.680.087,09</b>	<b>8.156.381,62</b>	<b>10.495.413,50</b>

Fonte: *Questionario rendiconto 2022*.

L'Ente presenta una quantità elevata di residui attivi nel titolo quarto, pari a euro 13.371.728,86, derivanti per la maggior parte dall'esercizio 2022 (euro 13.171.980,56). Una parte di questi residui, contenuti nel capito 437/3 e pari a euro 3.799.110,64 (annualità 2022), si riferisce a trasferimenti ancora dovuti dall'USRC per pratiche di edilizia privata finanziate e in corso di realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Le restanti somme, accertate anch'esse nell'esercizio 2022, fanno riferimento prevalentemente a progetti relativi al PNRR (euro 4.361.374,23) e al Contributo ministeriale denominato Progetto integrato turistico PIT 5- Programma RESTART Area Omogenea 5 (euro 3.416.044,38).

Correlativamente, l'Ente presenta una massa considerevole di residui passivi nel titolo secondo della spesa, per un ammontare complessivo pari euro 9.599.324,01. **La maggior parte** di questi residui è contenuta nel cap. 806/3, denominato "Interventi ricostruzione edilizia privata", per un totale di euro 8.215.873,94. A tale proposito l'Ente, nella Relazione di gestione chiarisce che :  
*"Anche in questo caso così come già precisato per l'entrata trattasi di trasferimenti ancora dovuti dall'USRC, per pratiche di edilizia privata finanziate e in corso di realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009. I relativi progetti vengono presentati dai privati direttamente all'ufficio speciale per la ricostruzione, ammessi a finanziamento ed è sempre l'USCR ad approvare i vari stati di avanzamento lavori fino alla conclusione definitiva degli stessi. Le ragioni del loro mantenimento a residui si fondano sul fatto che il Comune, in questo caso, funge da mero soggetto pagatore, non interviene in nessuna fase del procedimento. Vi è quindi assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente."*

Come già rilevato da questa Sezione nella precedente deliberazione ( n.167/2022/PRSE), anche nell'esercizio 2022 l'Ente presenta al Titolo 1 una quantità rilevante di entrate accertate e non riscosse relative ad esercizi passati ed imputabili quasi esclusivamente alla Tari, il cui importo totale risulta pari ad euro 975.077,00, come di seguito rappresentato in dettaglio.

Num. accertamento	Data	Causale dell'operazione	Atto	Data	Residuo
259	30-06-2014	Ruolo Tari 2014	149	29-12-2014	1.878,83
190	30-06-2015	Ruolo Tari Anno 2015			90.544,32
213	22-09-2016	Tari Annualità 2016	57	19-09-2016	126.365,81
216	07-08-2017	Ruolo Tari Anno 2017	7	07-08-2017	110.256,40
217	23-08-2018	Approvazione ruolo TARI anno 2018	5	08-08-2018	140.376,97
201	05-07-2019	Approvazione ruolo Tari anno 2019	6	04-07-2019	163.007,05
261	24-07-2020	Approvazione ruolo Tari 2020.	7	15-07-2020	157.863,71
247	20-07-2021	Approvazione ruolo TARI 2021.	32	08-07-2021	184.783,91
<b>Totale</b>					<b>975.077,00</b>

Fonte: Dati dall'allegato M "Elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell'anno."

In merito ad una parte di queste somme detenute sul capitolo 37/1, come di seguito elencate:

- residuo 2014, euro 1.878,83;
- residuo 2015, euro 90.544,32;
- residuo 2016, euro 126.365,81;
- residuo 2017, euro 110.256,40;
- residuo 2018, euro 140.376,97,

L'Ente, nella relazione di gestione, ha fatto presente che: *"trattasi dei ruoli resi esecutivi dal servizio tributi, discaricati delle pratiche eventualmente inesigibili, per i quali è in essere la riscossione coattiva a mezzo concessionario. Successivamente si procederà alle annualità successive, in fase di bonifica da parte dell'ufficio tributi. Gli stessi sono stati computati ai fini della determinazione dei crediti di dubbia esigibilità confluiti nel FCDE"*.

Anche per gli esercizi 2021 e 2022, così come accaduto per gli esercizi precedenti, si registra una certa difficoltà nella riscossione delle somme derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, iscritte sul capitolo 254 denominato *"Fitti reali di immobili comunali"* di seguito rappresentate per anno di competenza:

- residuo anno 2018 - euro 1.464,53;

- residuo anno 2019 - euro 2.047,43;
- residuo anno 2020 - euro 41.115,74;
- residuo anno 2021 - euro 38.395,79;
- residuo anno 2022 - euro 60.139,10.

La Sezione, in merito, richiama l'attenzione dell'Ente sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

## 6. Spese di rappresentanza

In relazione alle spese di rappresentanza, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono stati regolarmente trasmessi a questa Sezione e pubblicati sul sito dell'Ente i prospetti di entrambi gli esercizi, dai quali risulta una spesa pari a euro 3.224,33 per il 2021 e ad euro 7.896,24 per il 2022, come di seguito rappresentato.

### SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021

Descrizione dell'oggetto della spesa	Importo della spesa (euro)
Fiori per manifestazione Giorno della Memoria 27.1.2021 - Fioristi Costantini Popoli.	20,00
Omaggio floreale per centenaria Sig.ra Di Meo Albina - Fioristi Costantini Popoli.	25,00
Omaggio floreale per centenaria sig.ra Dorazio Teodolinda - Fioristi Costantini - Popoli	25,00

Pasticceria fresca per centenaria sig.ra Dorazio Teodolinda - La Madia s.n.c. Popoli	40,00
Omaggio floreale per Festa della Donna 8.3.2021 - Fioristi Costantini Popoli	30,00
Impegno di spesa per l'acquisto corone di alloro per manifestazioni civili, anno 2021	360,00
N. 1 targa per giornata internazionale dell'infermiere - ditta Melchiorre snc L'Aquila.	45,00
Rinfresco per visita istituzionale Prefetto - F.E.D. Srl Popoli	100,00
Impegno di spesa in favore della ditta VeC s.a.s. di Raulli Gianluca e C., per l'acquisto di tre targhe da attribuire agli esercizi commerciali ed artigianali -	567,30
Impegno di spesa, per l'acquisto di bandiere per funzioni istituzionali	208,62
Impegno di spesa in favore della ditta DeD Arti Grafiche Snc, con sede legale in Torre De Passeri (PE), P.IVA 01956380685. per la fornitura di n. 5 targhe ricordo.	150,00
Impegno di spesa in favore della ditta Luca Taricani fotografo, con sede legale in Corso Gramsci 92, 65026 Popoli (PE), P.IVA 01833090689, per la fornitura di pannelli, stampa fotografica e riproduzione opere	901,01
Targa Gran Guizza per inaugurazione struttura scuola - fotografo Taricani Popoli	60,00
Impegno di spesa in favore della ditta MyO Spa con sede legale in Via Santarcangiolese, Poggio Torriana (RN), C.F. 03222970406, per l'acquisto di n. 1 fascia tricolore.	183,00
Fiori per centenaria Sig.ra Acerbo Donatina - Fioristi Costantini Popoli	27,50
Determina a contrarre per fornitura di n. 1 targa denominata SALA POLIVALENTE-MUSEO DELLACQUA GRAN GUIZZA, ditta VeG s.a.s di Raulli Gianluca e C. di Tocco da Casauria (PE).	335,50
Locandine per manifestazioni Natale 2021 - ditta Nerino Fracasso Popoli	146,40
<b>TOTALE</b>	<b>3.224,33</b>

#### SPESA DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2022

Descrizione dell'oggetto della spesa	Importo della spesa (euro)
Acquisto torta per il 102 <sup>o</sup> compleanno Sig.ra Di Salle Rosina, Ditta La Madia Popoli.	50,00
Acquisto fiori per il 102 <sup>o</sup> compleanno Sig.ra Di Salle Rosina, Fioristi Costantini Popoli.	25,00
Fornitura di bandiere istituzionali, Ditta Stylgrafix Italiana SpA, Sede legale, Via Charta 77, 50018 Scandicci (FI).	533,99
Fornitura corone di alloro per manifestazioni civili, anno 2022.	360,00
Fornitura fiori per manifestazione l'Abruzzo e il Molise di Epoca Normanna, Fioristi Costantini Popoli.	25,00

Fornitura di n. 13 targhe da donare alla delegazione di Wolfsburg, Ditta Epogea sil, con sede legale in Via San Lorenzo, 67020 Fossa (AQ).	573,95
Rinfresco per inaugurazione Circolo pensionati del 02.06.2022, Ditta Heaven Caffè di Popoli.	200,00
Spese pernottamento ospite Sig. Cantarella Glauco, manifestazione L'Abruzzo e il Molise di Epoca Normanna, Ditta F.E.D. S.r.l. Popoli.	100,00
Fornitura omaggi floreali Festa del Volontariato del 29.07.2022. Fioristi Costantini di Popoli.	190,00
Buffet serata del 15.08.2022, Ferragosto Popolese 2022, Ditta L'Antica Pizzeria Romana di Popoli.	140,00
Fornitura pieghevoli e locandine Anniversario Gemellaggio con la Città di Wolfsburg, accoglienza dal 25 al 27 settembre 2022, Stamperia Fracasso di Popoli.	42,20
Acquisto libro e Dvd per l'Anniversario Gemellaggio Città di Wolfsburg, accoglienza dal 25 al 27 settembre 2022, Stamperia Fracasso di Popoli.	39,70
Fornitura omaggi da donare alla delegazione del comune di Wolfsburg gemellaggio dal 25 al 27 settembre 2022, Ditta Bolle di Vetro di Daniela Damato Popoli.	158,00
Fornitura di n. 10 locandine per manifestazione del 4 novembre 2022, Stamperia Fracasso di Popoli.	12,00
Acquisto di n. 11 volumi dal titolo "L'Aterno-Pescara mistero di un fiume" da donare alla delegazione del Comune di Wolfsburg gemellaggio dal 25 al 27 settembre 2022, Ditta Texus Edizione di Carocchia Edoardo.	114,40
Acquisto di n. 50 copie personalizzate del libro "Qui in Abruzzo", Ditta De Siena Editore S.A.S.	1.750,00
Servizio di pernottamento accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg, gemellaggio dal 25 al 27 settembre 2022, Albergo Ma.Re, con sede legale in Via Fracasso 46, 65026 Popoli.	660,00
Servizio di trasporto accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg, gemellaggio dal 25 al 27 settembre 2022, Ditta Giallonardo srl, con sede legale in Via P. Nenni 14 Popoli.	120,00
Concerto musicale di canti popolari del 26 settembre 2022. Accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg, gemellaggio dal 25 al 27 settembre 2022, Associazione Culturale Il Passagallo di Pineto.	880,00
Noleggio del service audio e luci occorrente per il concerto di musica tradizionale del 26 settembre 2022. Accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg, gemellaggio dal 25 al 27 settembre 2022, Associazione Culturale Il Passagallo di Pineto.	854,00
Servizio di escursione in canoa canadese e per la visita guidata presso il territorio comunale. Accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg, gemellaggio dal 25 al 27 settembre 2022, Cooperativa Sociale Eccomi di Popoli.	300,00
Servizio di visita guidata presso il Centro Visita del Lupo. Accoglienza della delegazione del comune di Wolfsburg, gemellaggio dal 25 al 27 settembre 2022, Associazione Il Bosso Società Cooperativa.	90,00
Somministrazione di pasti accoglienza della delegazione del Comune di Wolfsburg, gemellaggio dal 25 al 27 settembre 2022, Ditta Don Evandro Srl, di Popoli.	578,00
Buffet Meeting del 27.11.2022 "International Water Academy", Ditta F.E.D. Srl di Popoli.	100,00
Totale delle spese sostenute	7.896,24

In merito alle suddette spese, si richiama quanto già evidenziato da questa Sezione nella precedente deliberazione n. 167 del 6 luglio 2022 (rendiconti 2019/2020), secondo cui: *“la spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio”; “una spesa di rappresentanza, nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioni, è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell'ente e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti”; ed ancora, “già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.”* (Cfr. delib. n. 70/2020/PRSE del 23 giugno 2020 – Sez. di controllo per il Piemonte).

L'esame del prospetto trasmesso ha evidenziato la presenza di voci di spesa rispetto alle quali, in un'ottica di corretto impiego e contabilizzazione delle risorse pubbliche, si rammenta che:

- nel caso l'acquisto fosse finalizzato ad un atto di liberalità nei confronti dei cittadini, questa Corte ha evidenziato (cfr. Sez. controllo Lombardia, delib. n.93/2014/VSG) che: *“l'atto di donazione da parte della P.A. ai privati è sempre possibile qualora si ravvisino ragioni di particolare interesse pubblico, posto che alla prestazione resa con denaro pubblico non corrisponde un sacrificio del beneficiario. Tuttavia, la mera liberalità [...] non rientra nel novero delle spese di rappresentanza [...] e deve trovare altra allocazione nel bilancio dell'ente”*;
- nel caso, invece, la spesa fosse stata sostenuta in favore dei dipendenti, giova ricordare come questa Corte abbia chiarito che *“le spese di rappresentanza devono promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico mediante attività rivolte all'esterno. Pertanto, i rinfreschi natalizi offerti dall'ente locale ai dipendenti devono essere considerati illeciti”* (delib. Sez. controllo per l'Emilia-Romagna n. 271/2013);
- per l'acquisto di beni, se non collegati ad eventi che vedono la partecipazione di autorità esterne all'Ente, non possono essere considerati spese di rappresentanza, ma semmai spese di funzionamento che trovano una loro eccezionale ammissibilità unicamente nell'ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso (Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, sentenza 5 giugno 1997, n. 326).

Dal sito istituzionale, risulta che l'Ente con deliberazione del Consiglio comunale del 19 marzo

2013, n.12, ha adottato un proprio regolamento interno per le spese di rappresentanza.

## **7. Tempestività dei pagamenti.**

Per entrambi gli esercizi in analisi, l'Ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'indice di tempestività dei pagamenti, risultante come di seguito rappresentato:

- anno 2021: 28,02 giorni;
- anno 2022: 29,54 giorni.

L'ammontare dei debiti detenuti al 31 dicembre, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, risulta pari, per l'esercizio 2021, a euro 290.925,35 (n. 42 imprese creditrici) mentre per l'esercizio 2022 a euro 169.130,49 (n. 43 imprese creditrici).

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8, del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha infatti introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della

gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152*

Per l’esercizio 2022, l’Ente, come già rappresentato in precedenza, ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione, il fondo di garanzia debiti commerciali per un importo pari ad euro 155.672,65 comprensivo sia della quota relativa all’esercizio 2021 pari a euro 79.396,84 e sia della quota accantonata nel 2022 e pari a euro 76.275,81.

L’accantonamento nell’esercizio 2022 si è reso necessario in quanto, così come specificato nel questionario, l’Ente ha sfiorato sia il parametro della mancata riduzione dello *stock* del debito commerciale scaduto e sia il parametro dell’indicatore annuale dei tempi di pagamento.

La percentuale per la sua quantificazione è stata calcolata secondo i criteri fissati dall’articolo 1, commi 862 e 863 della legge n. 145 del 2018.

Da ultimo, si evidenzia la novella recata dall’art. 9 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, sulla base della quale l’obbligo annuale di accantonamento da operarsi entro il 28 febbraio (e da iscriverne alla nuova voce U.1.10.01.06.001 del piano dei conti, come introdotta dall’art. 2, del d.m. 12 ottobre 2021), sussiste anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. La medesima norma statuisce che, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, gli enti possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili: tale possibilità è, però, subordinata alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) (da gennaio 2022 sostituita dalla piattaforma della Ragioneria generale dello Stato denominata Area RgS) dello *stock* residuo relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+), nonché alla previa verifica da parte dell’organo di revisione. È stata, invece, eliminata la possibilità, introdotta per il 2021 dal d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “milleproroghe”), di utilizzare i propri dati contabili per la rilevazione dell’indicatore annuale dei tempi di pagamento. Pertanto, dall’esercizio 2022 l’indicatore annuale dei tempi di pagamento dovrà essere rilevato esclusivamente dalla PCC (ora: Area RgS).

In riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento, diventa, quindi, centrale il ruolo che sono chiamati ad assolvere gli organi di revisione degli enti locali a presidio dell’effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l’attendibilità delle connesse previsioni. Compete anzitutto ad essi verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute

per somministrazioni, forniture ed appalti, sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa che dell'allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione.

## 8. Organismi partecipati

L'Ente, in seguito ad apposita richiesta inoltrata dalla Sezione per le vie brevi, con nota del 25 gennaio 2024 prot. n.289, ha inviato la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 20 dicembre 2023, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Residenza Il Giardino s.p.a.	30,77	Mantenimento	134.946	153.359	110.126
Ambiente s.p.a.	0,28	Mantenimento	173.864	-59.912	-783.024
Ecologica s.r.l. in liquidazione (partecipazione indiretta)	0,14	Liquidazione	-158.367	-66.482	-62.761

L'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre e conferma quanto disposto nelle precedenti delibere, statuenti il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società.

La società Ambiente s.p.a. ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita di euro 783.024, notevolmente in crescita rispetto all'annualità precedente.

Nel verbale di approvazione del bilancio viene evidenziato che le cause di questo forte squilibrio economico *“sono riconducibili maggiormente all'aumento significativo dei costi energetici e ai maggiori oneri del personale derivanti dall'adeguamento del contratto collettivo nazionale di lavoro.”*

Nello stesso verbale, oltre a prevedere le modalità di copertura di tali perdite, attraverso l'utilizzo della riserva straordinaria, viene evidenziato che *“la società ha messo in atto già a partire dal 2022 una serie di misure economiche migliorative e correttive che si prevede garantiranno il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione già nell'annualità 2023.”*

Relativamente alla partecipazione indiretta nella società “Ecologica s.r.l.”, la procedura di liquidazione, iniziata il 19 luglio 2019, risulta non ancora conclusa. La società chiude l'esercizio 2022, con un risultato di amministrazione negativo pari a euro 62.670, a cui si sommano, così come evidenziato nella nota integrativa al bilancio, le perdite degli esercizi precedenti pari a euro 252.467. Nella stessa nota integrativa, viene previsto di riportare al nuovo esercizio, tali perdite, che *“si presume verranno ripianate per effetto dello storno del fondo svalutazione crediti”* che al 31 dicembre 2022 risulta pari a euro 877.326.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 2/12/2020), secondo cui: *“L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”*.

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2022, ha affermato che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che non vi sono stati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate, specie in riferimento a quelle relative alla gestione della TARI e dei fitti attivi, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti e lo *stock* dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati ed a continuare a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

## **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Popoli (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Estensore

Bruno LOMAZZI

*f.to digitalmente*

Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 15 marzo 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO